

Giunta Regionale della Campania



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per le Risorse Strumentali
U.O.D. 02 Ufficio Tecnico Manutenzione Beni Demaniali e Patrimoniali
Ufficio dell'Energy Manager

ACCORDO QUADRO (art. 54 D. Lgs. 50/2016)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 per lavori, urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria ed adeguamento degli impianti di videosorveglianza, degli immobili di proprietà o in disponibilità dell'Amministrazione Regionale. Il valore massimo del contratto della durata di due anni è stabilito in € 200.000,00 (mila/00) annui oltre IVA.

CIG: 9204697442 CUP B22H21000030002

PREMESSA

La Direzione Generale per le Risorse Strumentali della Giunta Regionale della Campania, per il tramite dell'U.O.D. 02 – *Ufficio Tecnico – Manutenzione Beni Demaniali e Patrimoniali – Ufficio dell'Energy Manager* (nel seguito, per brevità, “Amministrazione”), al fine di garantire un adeguato sistema di interventi di manutenzione ed adeguamento degli impianti di videosorveglianza con servizio di monitoraggio da remoto e supporto di sistemi automatici di segnalazione delle anomalie installati negli edifici di proprietà o in disponibilità, intende stipulare, con un operatore economico, un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, per la realizzazione di tutti gli interventi urgenti e non urgenti ed adeguamento degli impianti di videosorveglianza che si renderanno necessari per la durata di due anni, a decorrere dalla sottoscrizione dell'Accordo medesimo.

Il presente Capitolato detta la disciplina relativa all'Accordo Quadro, con l'indicazione delle norme generali che disciplineranno il rapporto, e quella relativa al contratto di affidamento degli interventi di manutenzione.

Con la conclusione dell'Accordo Quadro, l'operatore economico aggiudicatario si impegna a stipulare, il contratto con il quale assumerà l'impegno dei lavori, entro il limite massimo di importo previsto del contratto ed entro il periodo di validità del contratto stesso.

CAPITOLO 1 Indicazioni Generali

Art. 1 – OGGETTO

Il presente appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione (straordinaria) ed assistenza, software e hardware, dei sistemi tecnologici di videosorveglianza installati presso le Sedi della Regione Campania, con servizio di monitoraggio remoto e supporto di sistemi automatici di segnalazione delle anomalie.

Gli immobili di cui trattasi sono adibiti prevalentemente ad uso ufficio, ma possono anche avere destinazione diverse (deposito, abitazione o altro).

Il presente Capitolato definisce la tipologia degli interventi eseguibili con riferimento ad un determinato arco di tempo. Gli interventi non sono determinati nel numero, ma resi necessari in base alle necessità dell'Amministrazione regionale.

È prevista altresì l'esecuzione di interventi, imprevedibili ed urgenti, e comunque giudicati tali dalla Direzione Lavori, che per motivi di carattere di pubblica utilità dovranno avere luogo in pronta disponibilità, anche in ore, prefestive e festive.

L'ubicazione, la forma, il numero e l'entità dei lavori che sono oggetto dell'appalto e che dovranno essere realizzati in conformità delle vigenti disposizioni di Legge e con i criteri di buona tecnica risultano, oltre che dal presente Capitolato, dalle indicazioni che verranno meglio precisate dalla Direzione Lavori all'atto esecutivo.

Essendo la natura degli interventi direttamente condizionata dalle necessità, spesso imprevedibili, che si evidenzieranno durante il corso del presente Accordo, non risulta possibile l'elaborazione a priori dei progetti, pertanto all'atto dell'ordinativo sarà cura della Stazione Appaltante fornire all'Appaltatore le informazioni tecniche progettuali ritenute utili e necessarie al fine della definizione dell'intervento ordinato e della sua buona riuscita.

L'appaltatore dovrà adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone o cose relative ai fabbricati ed ai locali nei quali sono previsti i lavori di cui al presente appalto.

In particolare quando l'oggetto dei lavori è relativo:

- a) **all'esterno dei fabbricati** dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni ai passanti e a terzi per effetto dell'esecuzione dei lavori;
- b) **all'interno dei locali**, l'Impresa dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni alle persone o cose, ed eseguire gli stessi, anche in presenza dei dipendenti, organizzandosi opportunamente e procurando i minori disagi possibili.

Il mancato rispetto del termine di cui sopra comporta l'applicazione della relativa penale.

La firma del Verbale di Controllo da parte del DEC, con tutte le annotazioni in esso riportate, vale come sola accettazione dell'avvenuta esecuzione delle attività eseguite dall'operatore.

Gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti negli immobili presenti in tutto il territorio regionale di seguito elencati. L'elenco degli immobili ha solo valore indicativo, pertanto, non potrà costituire titolo per l'Appaltatore per avanzare ragioni o riserve qualsivoglia per eventuali omissioni od erronee indicazioni, dovendo le opere essere eseguite a norma del presente Capitolato, in qualunque stabile o locale si debba provvedere.

L'Accordo Quadro si estende automaticamente agli immobili che dovessero entrare a far parte del patrimonio edilizio dell'Amministrazione, a qualsiasi titolo, o quelli ai quali l' U.O.D. 02 - *Ufficio Tecnico – Manutenzione Beni Demaniali e Patrimoniali – Ufficio dell'Energy Manager* dovesse provvedere quale autorità, anche per conto di terzi, successivamente alla sua sottoscrizione senza che l'appaltatore possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

La Stazione Appaltante ha la facoltà di escludere taluni degli stabili compresi nell'Accordo senza obbligo di indennizzo e fermo restando le condizioni contrattuali.

Art.2 – OBIETTIVI DEL SERVIZIO

Obiettivo del servizio di gestione, miglioramento ed assistenza preventiva descritto nel presente documento, è garantire il miglioramento, il mantenimento e l'efficienza dei sistemi di sicurezza installati presso le Sedi Regionali di seguito elencate. Tali obiettivi possono essere così riassunti:

- Migliorare la disponibilità del sistema
- Migliorare la manutenibilità del sistema
- Pianificare e programmare in modo razionale la manutenzione dei beni in modo da mantenere gli stessi ai livelli di efficienza richiesti
- Garantire la costante presenza e disponibilità di personale, attrezzature e strumenti idonei alla manutenzione dei beni
- Garantire la tempestività e l'efficienza degli interventi di manutenzione
- Fornire la possibilità di controllo continuo e rapido dello stato manutentivo dei beni e degli interventi eseguiti
- Garantire il rispetto delle norme di sicurezza durante gli interventi
- Soddisfare le necessità degli utenti del sistema.

Art. 3 – AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

IL valore massimo complessivo dei lavori affidabili in base al presente Accordo Quadro per la categoria di lavorazione richiesta, nel periodo di validità dello stesso ammonta ad € **200.000,00** comprensivo di € 3.000 oneri per la sicurezza) oltre IVA annui.

Il predetto importo massimo è comprensivo degli oneri per la per la manodopera e per la sicurezza, quest'ultimi non soggetti a ribasso, che saranno quantificati, di volta in volta, per ogni singolo appalto specifico da stipulare nell'ambito del presente Accordo Quadro, oltre l'Imposta sul Valore Aggiunto

LOTTO	RUP	IMPORTO DEI LAVORI PER ANNO	CIG
-------	-----	--------------------------------	-----

– Immobili ubicati nella Regione Campania	Geol. Giuseppe d’Errico	€ 200.000,00 (comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 3.000,00)	9204697442
--	----------------------------	--	------------

Art. 4 –ASSISTENZA REMOTA, TELEASSISTENZA E SISTEMI AUTOMATICI DI SEGNALAZIONE DELLE ANOMALIE

L’attività di centralizzazione, eseguita con precedenti contratti presso le sedi regionali individuate, consente il monitoraggio remoto di tutti i sistemi mediante un’appliance (**Keeper Server**, modulo della Piattaforma software iDefender®), in grado di controllare tutti i sistemi di videosorveglianza e tutte le apparecchiature presenti nella rete, facilitando le attività di controllo e manutenzione.

Il monitoraggio avviene sia su *interrogazione ciclica* sia mediante una *notifica automatica* da parte di tutti i componenti della soluzione. Gli allarmi segnalati sono veicolati tramite email al sistema di gestione automatico dei ticket e, quindi, gestiti secondo le modalità previste dal piano manutentivo. Questo dovrà garantire, quindi, una **modalità automatica di accesso** al servizio Help-Desk (segnalazione generata automaticamente).

La centralizzazione dovrà garantire, inoltre, un **servizio di monitoraggio e teleassistenza** (erogato direttamente da tecnici specializzati nell’uso e nella manutenzione delle tecnologie iDefender®), consentendo da remoto:

- a) l'avviamento, inteso come assistenza per l'applicazione delle modalità di messa in servizio delle procedure/programmi;
- b) la diagnosi delle anomalie e l'interpretazione della loro natura;
- c) l'intervento per il ripristino delle funzionalità e test;
- d) l'assistenza per l'attivazione delle nuove release consegnate dal fornitore in aggiornamento della versione precedente.

Dovrà essere realizzato, pertanto, un filo diretto per ottenere supporto e assistenza, aggiornamenti, ma anche un rapido intervento in caso di problemi, generalmente non riscontrati tempestivamente dagli operatori.

Infatti, uno dei principali problemi dei comuni sistemi di videosorveglianza è la difficoltà di constatare i mal funzionamenti, poiché il controllo generale normalmente è solo di tipo giornaliero. Il servizio di **monitoraggio remoto**, invece, garantisce il **costante monitoraggio** di tutte le funzionalità del sistema. Dovrà essere compreso nel servizio:

- **Help desk:** servizio che fornisce informazioni e assistenza ai clienti che hanno bisogno di supporto sui prodotti della famiglia iDefender®.
- **Telemonitoraggio preventivo:** periodicamente, un tool verifica il corretto funzionamento dei sistemi rilevando eventuali condizioni di pre-failure, allertando il team di assistenza per una verifica e per proporre un piano di azione coordinato con il cliente, avviando se possibile un ripristino.
- **Attivazione task force tecnica:** grazie ad iDefender Keeper Server®, i sistemi iDefender® dispongono di un sistema di autodiagnostica, per cui sono in grado di rilevare autonomamente una situazione di avaria e di comunicarla direttamente al servizio di assistenza tecnica.

- **Teleassistenza:** impiegando tecnologie informatiche viene garantita la gestione remota degli interventi tecnici software, questa modalità, consente un tempo di intervento molto rapido.
- **Aggiornamento software:** upgrade del software sia correttivo che migliorativo.

Art. 5 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA

L'accordo quadro prevede un servizio di manutenzione straordinaria, che deve comprendere interventi straordinari su richiesta anche telefonica degli Uffici che hanno in uso gli impianti, allo scopo di riparare guasti ed anomalie di funzionamento. La manutenzione correttiva comporta l'intervento di riparazione, inclusa la manodopera per l'eventuale sostituzione di elementi di fuori uso, nel momento in cui si verifica un difetto di funzionamento anche di una sola parte costitutiva della rete, pertanto tutto quanto necessario a ripristinare nel minor tempo possibile il normale funzionamento degli apparati tecnologici.

Gli interventi di manutenzione saranno effettuati da personale altamente qualificato e dotato di tutta la necessaria ed idonea attrezzatura.

Tutte le sostituzioni che dovessero rendersi necessarie, durante gli interventi di manutenzione correttiva, saranno eseguite da personale tecnico specializzato utilizzando componenti con requisiti tecnici uguali o superiori a quelli dei componenti fuori uso. Si deve inoltre provvedere allo smaltimento di tutti i componenti fuori uso non riparabili ed eventualmente sostituiti.

L'Amministrazione provvederà ad affidare i lavori all'impresa, attraverso ordinativi attuativi (Ordini di servizio) secondo un apposito modello predisposto ed in riferimento ad un livello di priorità di urgenza degli interventi/lavori richiesti.

Sono a carico dell'Amministrazione gli oneri per la fornitura e messa in opera dei materiali necessari per i lavori di adeguamento alle nuove Leggi degli impianti esistenti, l'installazione di nuove apparecchiature richieste o prescritte dalle Autorità Governative, nonché i danni causati da manomissioni o da agenti esterni. Per gli interventi summenzionati, su richiesta dell'Amministrazione, la Ditta aggiudicataria presenterà un preventivo di spesa e s'impegnerà ad eseguire i lavori necessari alle condizioni preliminarmente concordate con la stazione appaltante.

La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata applicando i corrispettivi stabiliti, al netto del ribasso d'asta, facendo riferimento al Tariffario Regione Campania e, in caso di mancanza di voci, al Prezzario D.E.I. *Impianti Tecnologici* ed *Impianti Elettrici*, entrambi in vigore al momento della stipula del contratto. Nel caso trattasi di specie di lavorazioni non comprese in tali elenchi, i nuovi prezzi verranno concordati in contraddittorio tra il D.E.C. e l'Appaltatore, ed approvati dal R.U.P.

Resta inteso che gli oneri sopraccitati sono soggetti a ribasso d'asta.

L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di affidare ad altre Ditte eventuali lavori di modifica, sostituzione, rimodernamento degli impianti senza che l'impresa aggiudicataria possa sollevare eccezioni né pretese di sorta.

Art. 6- FIGURE PROFESSIONALI

Per l'esecuzione delle attività di gestione e manutenzione, così come specificato nel presente capitolato, sono richieste idonee figure professionali, quali, a titolo indicativo, Tecnici specializzati, Tecnici installatori, Tecnici software esperti in impianti di ripresa video, di registrazione video, anti-intrusione, di controllo accessi, di trasmissione integrato e di supervisione.

L'appaltatore deve mettere a disposizione del committente le informazioni relative al personale che dovrà accedere agli impianti.

Art. 7 – CATEGORIA DEI LAVORI

Ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento del Codice dei Contratti Pubblici) ed in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento i lavori sono classificati nella categoria prevalente **OS5 – Impianti pneumatici e antintrusione. (così come definita nell'Art. 61 comma 3 All. A del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i) classifica II**

Art. 8 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà la durata di due anni a decorrere dalla sottoscrizione dello stesso.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario a completare la procedura di espletamento di una nuova gara e comunque entro la capienza finanziaria stanziata per il presente accordo.

Art. 9 - CRITERI DI AFFIDAMENTO

L'Amministrazione dispone di disporre ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. 50/2016 comma 4 e 5, che l'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso in quanto le caratteristiche peculiari dell'Accordo Quadro non permettono di procedere alla valorizzazione di alcun criterio oggettivo premianti la qualità delle offerte, se non quello relativo al prezzo.

Di aggiudicare la gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. 50/2016 da esperirsi con il criterio del prezzo più basso con l'eliminazione automatica dell'offerta anomala ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. citato, determinato mediante ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara al netto delle spese relative al costo delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavori;

che ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020, fino al 31 dicembre 2021, la «inversione procedimentale» sancito nel comma 8 dell'art.133 del D.Lgs 50/2016 è applicabile anche nei settori ordinari, per cui nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara Il contratto avrà la durata di due anni, a decorrere dalla data di stipula dello stesso, oppure, entro tale data, sino al raggiungimento dell'importo contrattuale.

Resta inteso che tale scadenza, debba intendersi prorogata per tutto il tempo necessario ad eseguire o completare i lavori che siano stati richiesti con ordini di lavoro emessi dall'Amministrazione nel periodo di vigenza contrattuale. Detta proroga non darà diritto all'appaltatore a pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendo tutto ciò compreso e compensato nei prezzi stabiliti nel Prezzario dei Lavori Pubblici Regione Campania prezzario D.E.I. in vigore al momento della stipula del contratto.

Oltre che per casi particolari e/o urgenti l'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare, agli stessi patti e condizioni, lavorazioni anche in altri immobili di proprietà o in uso alla Regione Campania.

Art. 10 – QUADRO ECONOMICO

Il valore massimo contrattuale dei lavori affidabili, **per la durata di due anni**, in base al presente quadro economico per la categoria di lavorazione richiesta, nel periodo annuale di validità dello stesso ammonta ad **€ 200.000 (duecentomila/euro) escluso IVA.**

A) IMPORTO DEI LAVORI ANNUALI	
IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 200.000,00 (di cui € 3.000,00 oneri per la sicurezza)
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
IVA al 22%	€ 44.000,00
TOTALE GENERALE ANNUO	€ 244.000,00

Art. 11 CONDOTTA DEI LAVORI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO

L'Impresa aggiudicataria dovrà:

- istituire un ufficio/recapito munito di telefono e di personale preposto alla ricezione degli "ordinativi" durante le ore lavorative, nonché, provvisto di segreteria telefonica e posta elettronica certificata, senza aggravio di spesa;
- indicare il nominativo ed il recapito telefonico della persona referente con cui conferire, nelle ore serali e nei giorni festivi senza ulteriore aggravio di spesa per la stazione Appaltante, per formulare le richieste di interventi oppure per rappresentare altre situazioni eccezionali;
- indicare il nominativo ed il recapito del Referente tecnico al quale l'Amministrazione (in persona del RUP o del DEC o di altro dipendente delegato) potrà rivolgersi per tutta la durata del contratto. Il referente dell'impresa dovrà, curare per l'impresa l'esecuzione dei servizi di manutenzione e contattare periodicamente il DEC per ricevere eventuali disposizioni finalizzati a garantire il completamento regolare dei servizi appaltati

In sede di ordinativo l'Amministrazione provvederà a indicare gli interventi da eseguirsi, fermo restando che qualora nel corso dell'esecuzione si dovessero rendere necessarie prestazioni non previste inizialmente, dette prestazioni saranno contabilizzate e remunerate previa ratifica da parte del DEC. I lavori affidati con le predette modalità ed eseguiti a regola d'arte saranno contabilizzati ad avvenuta ultimazione dell'intervento.

Ciascun intervento di manutenzione ed adeguamento verrà individuato di volta in volta e sarà autorizzato con ordine di servizio scritto, ogni ordine avrà un numero progressivo, a cui sarà allegato il computo metrico con il costo dei lavori, redatto e firmato dal D.E.C. e vistato dal R.U.P.

Pertanto, l'impresa, posto che ne sarà avvertita, dovrà preparare e predisporre per l'esecuzione dei lavori, ma non potrà darvi corso senza averne ricevuto l'ordine scritto e se non dopo che il D.E.C., avrà dato le disposizioni relative. Nell'ordine di servizio verrà stabilita la data di inizio e il tempo massimo per la esecuzione dell'intervento autorizzato. Eseguita la visita del D.E.C., l'Impresa dovrà attenersi scrupolosamente agli ordini ricevuti, dovrà lavorare senza interruzione e con quel numero di operai che il DEC giudicherà necessari a condurre a termine i lavori nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine che lo stesso D.E.C. avrà fissato avendo riguardo dell'urgenza, della località e della importanza dei lavori. L'ordine dei lavori di cui sopra equivale alla consegna degli stessi e se l'Impresa non solleva, alcuna eccezione, si intende che essa è a perfetta conoscenza di quanto deve fare e che la consegna è accettata senza eccezioni.

In relazione a quanto disposto dal DEC, ad alcuni interventi può essere riconosciuto il carattere d'urgenza e indifferibilità; sono quelli il cui ritardo nell'esecuzione non consente una sollecita eliminazione di stati di pericoli per l'incolumità e la salute di persone, oppure comporta una grave limitazione nell'uso dell'unità immobiliare. In tali casi all'Appaltatore verrà ordinato di effettuare il

lavoro in pronto intervento, in qualsiasi condizione operativa e anche in orario diverso da quello normale di lavoro, ivi compreso l'orario notturno e/o quello festivo. In tale situazione messo a conoscenza il R.U.P., il D.E.C. può affidare l'intervento tramite comunicazione verbale, telefonica e successivamente confermato con ordine di servizio scritto con allegato il computo metrico dei lavori.

CAPITOLO 2 Disposizioni particolari riguardanti il contratto

Art. 12 – PAGAMENTI

L'Amministrazione procederà di norma, previa attestazione della regolarità dei lavori eseguiti, al pagamento del corrispettivo mediante emissione di singoli stati d'avanzamento lavori, ogniqualvolta il credito, a favore della Ditta, raggiungerà la somma di € 30.000,00 (Euro trentamila00).

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si procederà alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo precedentemente stabilito.

Resta comunque facoltà dell'Amministrazione procedere al pagamento degli stati d'avanzamento lavori anche se il credito maturato a favore dell'appaltatore non raggiunga la somma di € 20.000,00.

A garanzia delle norme sulla tutela dei lavoratori, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.P.R. 5/10/2010, N.207, sull'importo netto progressivo dei lavori contabilizzati è operata una ritenuta dello 0,50%, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Art. 13– MODIFICA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 comma 1 lettera e) la stazione appaltante, a sua discrezione, può variare l'importo contrattuale se non apporta modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale dell'accordo quadro fino alla concorrenza del ribasso offerto e comunque non oltre il 50% dell'importo a base di gara.

Art. 14 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii, sia nei rapporti verso l'Amministrazione sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto. L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Napoli.

La predetta legge 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti. L'appaltatore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi da parte dell'Amministrazione sia passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto. L'appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale dell'appaltatore entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro

prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in ciascuna transazione posta in essere, i codici identificativi di gara (CIG) riportati nella tabella a pagina 3.

La tracciabilità, così come stabilito dalle Linee guida 2011 sulla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti emanate dall'Autorità di Vigilanza con Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, si applica a tutta la filiera delle imprese che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di esecuzione dell'appalto. Sono quindi obbligatoriamente assoggettati agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 tutti i subcontratti che presentano stretta dipendenza funzionale con il contratto principale. Pertanto, ai fini del comma 7, dell'art.3 della L.136/2010, i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti sono tenuti a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati.

L'appaltatore è altresì obbligato all'invio di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese al fine di permettere alla stazione appaltante di assolvere all'obbligo di verifica di cui al comma 9 dello stesso articolo di legge.

Sempre in tema di materia di antimafia l'appaltatore è obbligato al rispetto delle normativa riguardante il controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali e l'identificazione degli addetti nei cantieri stabilita dagli articoli 4 e 5 della legge 136/2010.

Art. 15 - CLAUSOLA ANTIPANTOUFLAGE

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/ 2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/ 2001 e ss.mm.ii., l'Operatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara: a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'Operatore e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione; b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, all'Operatore che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

ART. 16 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Appaltatore sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali. L'Appaltatore si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell'Amministrazione di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla

cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

ART. 17– TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/ 46/ CE, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto.

La Regione informa l'appaltatore che i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Le parti convengono che tutti i dati saranno utilizzati per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo quanto stabilito dal D.lgs. 196/ 2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento (UE) 2016/ 679 (GDPR).

ART. 18– DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

L'Appaltatore, sarà tenuto a prestare, prima della stipula del singolo contratto, un deposito cauzionale definitivo in misura pari al dieci per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa, sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha altresì il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione, che provvede ad affidare il singolo contratto al concorrente che segue nella graduatoria di merito. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee, **a condizione che in sede di offerta documentino il possesso del requisito nei modi prescritti dalle norme vigenti.** Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese siano certificate o in possesso della dichiarazione. In caso di riunione di concorrenti, le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale. L'importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione. **La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.**

Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate all'Amministrazione. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la

definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'

Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del settantacinque per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare dell'Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o incopia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo pari al venticinque per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

ART. 19 – COPERTURA ASSICURATIVA

L'Appaltatore è obbligato, ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs 50/2016 a stipulare una o più polizze assicurative che tengano indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La polizza dovrà coprire i danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. **La somma assicurata non potrà essere inferiore all'importo del contratto al lordo dell'I.V.A..** La polizza dovrà inoltre assicurare l'Amministrazione contro la **responsabilità civile per danni causati a terzi** nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo minimo assicurato è pari a € 50 000,00 (cinquecentomila/00). Deve pertanto ritenersi onere a carico dell'operatore economico, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell'appalto, l'accensione, di polizze relative a:

1. Assicurazione RCT per danni a persone, a cose e animali; tale polizza dovrà specificatamente prevedere l'indicazione che tra le persone si intendono compresi i rappresentanti della stazione appaltante, della direzione lavori e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera e al collaudo.

2. Assicurazione contro i rischi dell'incendio, dello scoppio e dell'azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisorie di cantiere, oltre agli altri danneggiamenti e distruzioni totali che si verifichino in corso di esecuzione. Le polizze di cui ai precedenti punti 1. e 2., dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori, dovranno portare la dichiarazione di vincolo a favore della stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa, è sostituita da una polizza che tenga indenni la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. In alternativa alla stipulazione delle polizze che precedono, l'esecutore dei lavori potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il lavoro svolto per conto dell'Amministrazione, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore a quelli sopra indicati.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. In caso di riunione di concorrenti, le garanzie

assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile dall'operatore economico mandatario o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale.

Art. 20 – DANNI DI FORZA MAGGIORE

I danni di forza maggiore sono disciplinati dall'art.166 del D.P.R. 207/2010. Il compenso per danni delle opere è limitato all'importo dei lavori necessari per le riparazioni, computato in base alle condizioni e prezzi contrattuali. Tali lavori sono computati nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e quindi accreditati all'esecutore del contratto nei successivi stati di avanzamento e certificati di pagamento, come gli altri lavori contrattuali, al netto del ribasso d'asta.

Non sono risarcibili i danni causati da forza maggiore al cantiere ed ai mezzi d'opera o alle provviste. Rimangono altresì a carico dell'esecutore del contratto i danni di forza maggiore arrecati a tutte le opere provvisorie, cioè alle opere che si rende necessario apprestare per eseguire i lavori appaltati.

ART. 21– OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto, o sia da esse receduto, e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili. L'Appaltatore si obbliga inoltre, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16/bis, comma 10, della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Appaltatore e dei subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti. Qualora l'Amministrazione accerti che l'Appaltatore si è avvalso, per l'esecuzione del contratto, di personale non assunto regolarmente secondo le norme vigenti in materia e secondo le disposizioni di cui al presente capitolato, si procederà comunque a segnalare il fatto alle autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni penali e delle misure amministrative previste dalle norme in vigore. L'Appaltatore deve osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m. E i.), nonché le disposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro. Nell'ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti l'Amministrazione, si riserva di effettuare, sulle somme da versare all'Appaltatore (corrispettivo) o da restituire (cauzione) una ritenuta forfetaria di importo pari all'inadempimento contributivo/retributivo riscontrato. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l'Amministrazione competente avrà dichiarato che l'Appaltatore si sia posto in regola. Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l'Amministrazione ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 22 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO

L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, nell'arco temporale di un anno, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso l'Amministrazione avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r., oltre che per i seguenti casi:

- a. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- b. nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, copertura assicurativa, obblighi di riservatezza, divieto di cessione del contratto e cessione del credito; sospensione dei lavori;
- c) qualora ricorrano una o più condizioni di cui all'art. 108 comma 1 del D.lgs n. 50/2016;
- d) nelle ipotesi di cui all'art. 108 comma 2 del D.lgs n. 50/2016;
- e) nei casi di cui all'art. 108 comma 3 del D.lgs n. 50/2016;

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 - comma 9bis - della Legge

13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In ogni caso, l'Amministrazione potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dal D.Lgs. n. 50/2016. In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l'Accordo Quadro, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1672 del c.c., in qualunque tempo e fino al termine dell'Accordo quadro. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata o raccomandata A/R. il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 (quindici) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare alla

Società un 'indennità corrispondente a quanto segue:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Autorità;
- delle spese sostenute all'appaltatore;
- di un decimo dell'importo dei lavori non eseguiti calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione

ART. 23 – DIVIETO DI CESSIONE, DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

È tassativamente vietata la cessione anche parziale del contratto. Il contratto non è fonte di alcun credito pecuniario a favore dell'Appaltatore e pertanto è vietata la cessione di qualsiasi presunto credito basato sul medesimo contratto. La violazione di tale disposizione comporterà la risoluzione

immediata del contratto stesso e dell'eventuale contratto specifico affidato, l'incameramento della cauzione richiesta per l'appalto e il relativo contratto specifico, nonché il risarcimento dei danni conseguenti e alle maggiori spese sostenute dall'Amministrazione.

È altresì vietata la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese. La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall'art. 187 del D.Lgs 50/2016. In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

ART. 24 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione. Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione dei lavori direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. Ai sensi dell'art.110 del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento dell'Appaltatore, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l'Accordo, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori.

Art. 25 – RITARDO NELLA ESECUZIONE DEI SERVIZI E PENALITA' RELATIVE

In caso di inadempienza o nel caso di ritardo nell'inizio dei lavori, o nell'eseguirli o nel condurli a termine, l'Impresa oltre ad essere responsabile di ogni possibile danno, sarà passibile della penalità compresa tra lo 0.3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, in misura non superiore al 10 per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze derivanti per ogni giorno di sospensione non autorizzata o di ritardo non giustificato nell'inizio o nell'ultimazione di ogni singola categoria di lavori ordinati.

Art. 26 – SUBAPPALTO

L'eventuale affidamento in subappalto di parte dei lavori è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 105 del D.lgs. 50/2016.

L'affidamento di opere in subappalto in assenza della necessaria autorizzazione da parte della Regione comporta le sanzioni penali previste dal D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito con L. 28 giugno 1995, n. 246.

L'affidamento in subappalto o la concessione in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

- che l'Appaltatore all'atto dell'offerta abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare;
- che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- che l'Appaltatore, in allegato alla copia autentica del contratto di subappalto, provveda alla consegna di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 c.c. con il titolare del subappalto. Analoga

dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;

- che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Regione l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione di cui al Titolo III del D.P.R. 207/10 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
- che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.lgs. 159/11. La Regione provvederà al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa;
- relativamente al pagamento da effettuare nei confronti dei soggetti subappaltatori, la Regione non intende avvalersi della facoltà- di cui comma 13 dell'art. 105 del D.lgs 50/2016- di corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Sarà fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti della ditta/e subappaltatrice/i, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposte ai subappaltatori con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Le autorizzazioni vengono rilasciate facendo salve le verifiche delle autocertificazioni contenute nell'istanza di subappalto.

direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Sarà fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti della ditta/e subappaltatrice/i, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

ART. 27 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia si procederà a termini di legge è sarà esclusivamente competente il Foro di Napoli

CAPITOLO 3 - Disposizioni riguardanti l'Appaltatore

Art. 28– PRECAUZIONI PARTICOLARI

Nel formulare l'offerta l'Impresa dovrà tener presente quanto segue:

- a) che i servizi di manutenzione saranno eseguiti in locali e ambienti che potranno contenere arredi e apparecchiature non rimovibili e per le quali dovrà essere garantita dall'Impresa la più valida protezione.
- b) l'Impresa sarà responsabile dei danni che arrecherà a detti arredi e apparecchiature; che i lavori potranno subire dei rallentamenti o delle sospensioni per necessità derivanti dal funzionamento degli Uffici senza che l'Impresa possa pretendere compensi aggiuntivi.

Art. 29 – ORDINI DIRETTI AGLI OPERAI

Gli operai dell'Impresa debbono obbedire ad ogni ordine che il tecnico incaricato del DEC intenda impartire direttamente in caso di necessità o di urgenza.

In qualunque momento, il tecnico incaricato del DEC potrà ordinare l'allontanamento dal lavoro di quegli operai che si dimostrino indisciplinati e non idonei.

Art. 30 – RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

L'Appaltatore sarà direttamente responsabile di tutti i danni che potranno avvenire in seguito alla esecuzione dei lavori, tanto alle persone quanto alle cose, sia dell'Amministrazione regionale che di terzi. A tal uopo procederà con le debite cautele e circospezioni, adottando tutte quelle misure e precauzioni necessarie per evitare danni alle persone e cose attenendosi a tutte le leggi dello Stato e regolamenti locali, senza che occorra ordine o richiamo dell'Ufficio Tecnico.

Art. 31 – MATERIALI DEPOSITATI SUL LAVORO

I materiali saranno depositati sul luogo dei lavori secondo il bisogno, in quantità tali che il deposito non risulti ingombrante e incomodo.

Art. 32 – PREVENZIONE INFORTUNI E SICUREZZA NEL LAVORO

L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008. Deve esibire quanto previsto dall'allegato XVII e fornire una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavori dipendenti.

Art. 33 – TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

La Ditta Appaltatrice si obbliga ad effettuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente appalto e, se cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare al personale impiegato nei lavori tutte le norme contenute nelle leggi e nei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori nonché nel contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il tempo e nella località in cui si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del D.lgs n. 50/2016 impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile; sull'importo netto progressivo dei lavori è applicata una ritenuta dello 0,50% come disposto all'art. 30 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 che si richiama. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione/collauda provvisorio, previo rilascio del DURC.

Art. 34 – ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, oltre agli oneri e obblighi di cui al D.P.R. 5/10/2010, N.207, al Capitolato amministrativo, al presente Capitolato speciale ed alla normativa vigente in materia di lavori pubblici, di sicurezza sul lavoro, anche i seguenti:

a) La predisposizione e gli oneri per le pratiche presso amministrazioni ed enti per permessi, licenze, autorizzazioni per opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, chiusura al traffico veicolare e moto veicolare, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc.. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.

La predisposizione e gli oneri per le pratiche presso amministrazioni ed enti per permessi, licenze, autorizzazioni per opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, chiusura al traffico veicolare e moto veicolare, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc.. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.

Art.35 - CONSEGNA IMPIANTI

Gli impianti oggetto del contratto, verranno consegnati dall'Amministrazione nello stato di fatto in cui si trovano, ma comunque funzionanti.

Con verbale di consegna, stilato in contraddittorio tra l'Amministrazione e l'Assuntore per la valutazione dello stato iniziale dell'impianto, l'Assuntore prende in carico gli impianti.

Art.36– RICONSEGNA IMPIANTI

Gli impianti ed i loro accessori dovranno essere riconsegnati alla fine del rapporto contrattuale previa verifica in contraddittorio tra l'Amministrazione e l'Assuntore, con attestante lo stato dell'impianto.

CAPITOLO 4 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 37– NORMATIVA GENERALE

I controlli periodici e la manutenzione devono essere realizzati nel rispetto dei più moderni criteri della tecnica impiantistica, nel rispetto della buona regola d'arte, nonché delle leggi, norme e disposizioni vigenti, con particolare riferimento a:

- **DPR 547/55** ed integrazioni – Legge sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- **D.Lgs n.186/68** sull'esecuzione degli impianti elettrici;
- **D.M. n.37/08** – conformità alla regola d'arte;
- **D.Lgs. 81/2008** - (testo unico sulla salute e sicurezza coordinato con il D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106): attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- **D.Lgs. 196/03** – codice in materia di protezione dati personali;
- Ogni altra legge, prescrizione, regolamentazione e raccomandazione emanate da eventuali Enti ed applicabili agli impianti oggetto della presente specifica tecnica.

Art. 38– NORMATIVA SPECIFICA

- Norme CEI-64 per gli allacciamenti elettrici
- Norme e standard ENEL per la connessione alla rete elettrica nazionale
- UNI/ISO per le strutture meccaniche di supporto e di ancoraggio;
- Norme UNI 7722 - 7723 sulla sicurezza costruzioni macchine;
- Norme CEI 61.1 sulla sicurezza costruzioni macchine;
- Norme EN 60439-1 e IEC 439 per i quadri elettrici;

- Norme CEI 110 per la compatibilità elettromagnetica(EMC) e la limitazione delle emissioni in RF;
- Norme ETSI per i sistemi Wireless.
- Codice delle Comunicazioni Elettroniche
- Norme CEI 303 per gli impianti di Trasmissione dati In merito alla sicurezza e la prevenzione degli infortuni, dovranno essere applicate le seguenti norme:
- D.P.R. 547 del 27.04.1955 Decreto Antinfortunistica Legge 46/90 e Legge 626/94;
- DPR 447/91 (regolamento di attuazione della legge 46/90) e successive modificazioni, per la sicurezza elettrica.
- Legge 675/96 sulla Privacy e successive modifiche ed integrazioni
- DLgs 196 del 30/6/2003 Codice di regolamentazione per la protezione dei dati personali
- Provvedimento del Garante del 29/4/2004 sulla videosorveglianza e s.m.i.

Ulteriori disposizioni di legge, norme e deliberazioni in materia vigenti al momento della realizzazione delle opere, anche se non espressamente richiamate, si dovranno considerare vincolanti e dovranno essere attuate.

Tutti i materiali forniti dovranno essere nuovi di fabbrica, conformi alle vigenti regolamentazioni comunitarie e coperti dalle garanzie previste dalla Legge.